

ORDINANZA n. 3 - 2014

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Toscana;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la nota dell'Area Tecnica del Comune di Campo nell'Elba del 20/02/2014, attraverso cui si segnala alla Società di Gestione Alatoscana S.p.A. il mancato adempimento spontaneo circa il rientro dalle criticità segnalate da ENAC in merito alla presenza di alberature di alto fusto poste sulla traiettoria di atterraggio e decollo a nord della pista dell'aeroporto di Marina di Campo, le quali costituendo un potenziale pericolo per la sicurezza delle operazioni aeronautiche, sarebbero dovute essere obbligatoriamente ridotte di almeno 4 metri.

VISTI gli esiti dell'accertamento sulla proprietà dell'area di cui al foglio 6 part. 608, che risulta di proprietà della sig.ra Pieruzzini Leda, dalla cui anagrafe si constata essere deceduta e che, come dichiarato dal figlio sig. Granchi Giuliano, residente in via Petrarca n. 36 a Ponsacco, non è stata ancora effettuata la successione dei beni, e lo stesso non si rende disponibile ad intervenire spontaneamente;

VISTO l'art. 709 del del Codice della Navigazione, modificato dal Decreto Legislativo 96 del 9 maggio 2005;

VISTO l'art. 714 del del Codice della Navigazione, modificato dal Decreto Legislativo 96 del 9 maggio 2005, il quale prevede testualmente che " L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo";

ORDINA

Ai proprietari o aventi causa dell'area [foglio 6 part. 608] individuata dagli accertamenti posti in essere dall'Area Tecnica LL.PP. ed Ambiente del Comune di Marina di Campo, in cui insistono le piantagioni arboree poste sulla traiettoria di atterraggio e decollo a nord della pista dell'aeroporto di Marina di Campo, di provvedere alla c.d. "capitozzatura" delle piantagioni arboree fino ad un'altezza compatibile con lo svolgimento in sicurezza delle operazioni aeronautiche.





L'accertamento della violazione alla presente Ordinanza, sarà punita, così come previsto dall'art. 1174 comma 1 del Codice della Navigazione, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

La Società di Gestione Alatoscana S.p.A. è tenuta ad avvisare gli interessati del contenuto della presente Ordinanza.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Rosaria Gallo

